

Società - di capitali - società a responsabilità limitata - bilancio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7586 del 15/04/2016

Contenuto - Dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente - Rilevanza - Contestazione in sede contenziosa - Irrilevanza - Limiti.

Il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio di continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per il mancato rispetto dei termini di convocazione di un socio). Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7586 del 15/04/2016